

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti
Via Catullo 2, 65127 Pescara (PE)
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

PROVINCIA DI TERAMO
Settore B5 Appalti Turismo Agricoltura Ambiente
protocollo@pec.provincia.teramo.it

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
postacert@pec.comunecellinoattanasio.gov.it

ARTA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Cellino Attanasio, 13.04.2022

PROCEDIMENTO: Aggiornamento del provvedimento di autorizzazione regionale per la gestione dell'impianto di autodemolizione mediante inserimento mezzi disciplinati ai sensi dell'art. 231 e del D.Lgs 209/2003 (M2 – M3 – N2 – N3 – O1 – O2 – O3 – O4 – mezzi speciali) con contestuale aggiornamento lay-out operativo – D.D. n. DPC026/153 del 01.07.2021 volturata con D.D. n. DPC026/196 del 05.08.2021

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: Riscontro note Arta Abruzzo e Provincia di Teramo

In riferimento al procedimento in oggetto, tenuto conto dei pareri favorevoli pervenuti dall'Arta Abruzzo distretto provinciale di Teramo, dalla AUSL 4 di Teramo e dalla Provincia di Teramo si comunica quanto segue.

In riferimento al parere dell'Arta in riferimento al criterio che prevede che:

“qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno un 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose”

A tal proposito si comunica che i rifiuti liquidi stoccati in bacini fuori terra saranno dotati di bacini di contenimento pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e gli stessi saranno identificati mediante apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.

In riferimento al numero dei veicoli da trattare, si osserva che la relazione tecnica presentata non indica il numero massimo di veicoli per ciascuna tipologia e non riporta in planimetria l'ubicazione delle aree da destinare alle nuove tipologie di veicoli/mezzi da introdurre.

Per quanto attiene al numero dei veicoli da trattare, come già riportato nella precedente relazione tecnica si chiede venga applicato il principio di assimilazione; ovvero considerato che l'esigenza della Ditta è quella di poter gestire nel rispetto della potenzialità annua complessiva di 4.680 VFU (4.680 ton) diverse tipologie di mezzi rientranti nelle differenti classi secondo il seguente principio di assimilazione:

- 1 veicolo categoria M1 – 1 ton
- veicoli leggeri categorie L1 – L2 – L3 – L4 – L5 (5 veicoli corrispondono ad 1 ton.).

Per i mezzi delle altre categorie di cui se ne chiede formale inserimento in autorizzazione, (bus, mezzi per il trasporto di merci, rimorchi, mezzi speciali, ecc) non potendo conoscere a priori il peso che si andrà a ritirare, il concetto che si chiede venga applicato è il seguente:

- un mezzo rientrante a titolo di esempio nella categoria N3 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 12 t) potrebbe avere un peso di 13 ton rispetto a quello di 20 ton.

Pertanto sulla base del peso effettivo saranno detratti dal totale il numero di VFU da trattare:

- il mezzo pesa 13 ton (4.680 ton – 13 ton);
- il mezzo pesa 20 ton (4.680 ton – 20 ton).

A riguardo delle aree da destinate alle nuove tipologie di veicoli/mezzi si allega elaborato gestione impianto dove è possibile individuare le aree destinate allo stoccaggio pre e post bonifica di queste tipologie di veicoli (aree 17 e 18).

A riguardo della nota della Provincia di Teramo *si rende necessario che la ditta fornisca chiarimenti, sulla base di trattamento dei VFU pari a 4.680 autorizzati, sul numero di VFU rientranti nel campo del D. Lgs. 209/2003 e s.m.i. e quelli di cui all'art. 231 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed il numero di veicoli trattati giornalmente*"; sul numero di veicoli si applica lo stesso concetto sopra descritto di assimilazione mentre per quanto attiene al numero dei veicoli trattati giornalmente nulla varierà rispetto a quanto stabilito nella D.D. n. DPC026/153 del 01.07.2021 volturata con D.D. n. DPC026/196 del 05.08.2021, ove veniva indicata come potenzialità n. 18 veicoli/giorno.